

## LEGGE 3 luglio 2017, n. 105

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al t unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ma 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118)

(GU n.157 del 7-7-2017)

Vigente al: 22-7-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica h.  
approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

### Art. 1

Modifiche all'articolo 338 del codice penale

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un quals

provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avve  
rilascio o adozione dello stesso»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministra  
o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi sin  
componenti».

## Art. 2

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura per  
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo polit  
amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti prev  
dall'articolo 338 del codice penale».

## Art. 3

Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguent  
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori  
natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo polit

amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli arti 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un compor di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzior del servizio».

#### Art. 4

Modifica all'articolo 393-bis del codice penale

1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: « 339,» e' inserita la seguente: «339-bis,».

#### Art. 5

Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composiz e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,

il primo comma e' inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

## Art. 6

Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministro dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte

idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

c) promuovere iniziative di formazione rivolte ai promotori locali e di promozione della legalità, particolare riferimento verso le giovani generazioni.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente  
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando